

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 42

15.12.2010

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Edilizia, confermata la riduzione contributiva per il 2010.
- Legge di stabilità per il 2011: le proroghe in materia di lavoro.
- Dal CESE arriva il via libera alla modifica della direttiva IVA UE.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Amnesso il sequestro conservativo se il patrimonio del debitore è inadeguato rispetto al credito.
- Il termine di 150 gg. per notificare la multa a chi ha cambiato residenza decorre dall'annotazione nei registri dello Stato civile.
- La colpa grave di uno dei due conducenti non esonera il giudice dal verificare l'eventuale concorso
- Punibile per evasione dell'Iva all'importazione anche il detentore della merce.
- Il ricorso contro la multa non sospende il termine per comunicare i dati del conducente.
- Compensi degli amministratori deducibili e non sindacabili dal fisco.
- Nella gara pubblica divisa in lotti è ammessa la partecipazione individuale e in RTI della stessa impresa.
- Indetraibile l'Iva se la fattura è stata emessa da soggetto inesistente.
- L'ex socio della snc non risponde dei debiti anteriori alla cessione della quota.
- "L'inadeguatezza" del dirigente rispetto alle aspettative dell'azienda ne giustifica il licenziamento.
- Cosmetici: il danno al consumatore, da solo, non prova la pericolosità del prodotto.
- Disapplicato lo studio di settore se quello dell'anno successivo è più congruo.
- L'accollo del mutuo può far cadere l'accertamento induttivo basato sugli investimenti immobiliari del contribuente.
- Triangolazione esente da Iva anche se il trasporto non è avvenuto a nome del cedente.
- La consulenza contabile della Procura legittima l'accertamento fiscale.
- Va reintegrato il lavoratore licenziato per ritorsione o rappresaglia.
- Legittimo il licenziamento collettivo ai fini della riduzione del costo del lavoro.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Edilizia, confermata la riduzione contributiva per il 2010.

Per i datori di lavoro esercenti attività edile lo sconto contributivo si mantiene invariato per l'anno 2010. A stabilirlo un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che conferma, per l'anno 2010, nella misura del 11,50 per cento, la riduzione sulla contribuzione da versare. I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze. La riduzione si applica sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS e ed all'INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Legge di stabilità per il 2011: le proroghe in materia di lavoro.

La legge di stabilità per l'anno 2011, già legge finanziaria, interviene in materia di lavoro e previdenza soprattutto prorogando alcune misure che sarebbero, altrimenti, venute meno con la prossima fine dell'anno 2010. Le proroghe interessano, in particolare:

- l'imposta sostitutiva del 10 per cento continua ad applicarsi per l'anno 2011 secondo le modalità ed i criteri previsti, con l'innalzamento a 40.000 euro del tetto di retribuzione erogato nel 2010 per l'identificazione del diritto. Anche la decontribuzione dei premi di rendimento mantiene le regole pregresse. E' infatti prorogato al 31.12.2011 il termine concesso al Governo, dall'articolo 53 del D.L. n. 78/2010, per stabilire le nuove regole che dovranno disciplinare la materia;
- sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni introdotte dall'articolo 19 del D.L. n. 185/2008. Sono pertanto possibili, anche in tale anno, gli interventi previsti dai commi 10bis, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del citato articolo 19, fra cui la possibilità per i lavoratori, licenziati per riduzione di personale da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, di essere iscritti nelle liste di mobilità. Anche per l'anno 2011 i fondi interprofessionali per la formazione potranno disporre interventi a sostegno dell'occupazione;
- sono prorogati per il 2011 alcune delle disposizioni a carattere sperimentale contenute nell'articolo 1 del D.L. n. 78/2009, fra cui – entro il limite di spesa di 50 mln. di euro - la possibilità di impiegare, nella stessa azienda, con finalità formative i lavoratori beneficiari di misure a sostegno del reddito;
- rimane in vigore anche nel 2011 l'integrazione all'80 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario derivante dalla stipula di un contratto di solidarietà difensiva;
- anche nel 2011, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa, può essere liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite;
- con la modifica dell'articolo 12 del D.L.n. 78/2010 viene disposto che possa essere prorogato il trattamento a sostegno del reddito, fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico per i seguenti soggetti: lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che, all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 fossero titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà;
- è abrogata la maggiorazione contributiva dello 0,09 che era stata introdotta dalla legge n. 247/2007;
- sono prorogate le detrazioni per carichi di famiglia a favore dei soggetti residenti all'estero;
- diventa più oneroso aderire a procedure di conciliazione in materia di imposte sui redditi o avvalersi del ravvedimento operoso. Relativamente a quest'ultimo, la sanzione stabilita nella misura di un dodicesimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, è aumentata ad un decimo. Parimenti è aumentata da un dodicesimo ad un decimo del minimo la sanzione in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni. Passa da un decimo ad un ottavo del minimo, la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Dal CESE arriva la via libera alla modifica della direttiva IVA UE.

Parere favorevole alla proposta di direttiva del Consiglio di introduzione di un sistema di inversione contabile su alcuni prodotti e servizi è stato espresso dal Comitato economico e sociale europeo. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) con un datato 20 gennaio 2010 (ma pubblicato sulla G.U.U.E. 14 dicembre 2010, n. C 339/41) si è espresso in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. In particolare, è stato espresso un parere favorevole alla proposta di direttiva di introduzione di un sistema di inversione contabile su alcuni prodotti e servizi, anche se trapela il vivo rammarico che ancora una volta occorra ricercare soluzioni "convenzionali" al problema della frode fiscale e al superamento del regime "transitorio", che continua imperterrita ad agevolare le frodi intra-comunitarie.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Ammesso il sequestro conservativo se il patrimonio del debitore è inadeguato rispetto al credito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 43660 del 09.12.2010, ha accolto il ricorso della Regione Abruzzo e di alcune aziende sanitarie locali contro un loro debitore, verso cui vantavano un credito di oltre 5 milioni di euro. Gli enti impugnavano l'annullamento del sequestro conservativo dei beni del debitore deciso dal Tribunale del Riesame di Pescara. I giudici di merito avevano annullato la misura, sostenendo che non potesse fondarsi esclusivamente sull'inadeguatezza del patrimonio o delle fonti reddituali del debitore, essendo invece necessaria «la sussistenza di concrete circostanze di fatto riferibili alla condotta processuale o extraprocessuale dell'imputato, dalle quali sia possibile desumere, secondo l'id quod plerumque accidit, l'eventualità di un possibile depauperamento del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento del credito». Tesi questa smentita dalla sesta sezione penale, che ha invece stabilito che «ai fini dell'adozione del sequestro conservativo, il periculum in mora può essere integrato anche solo dalla condizione di inadeguatezza del patrimonio dell'imputato rispetto all'entità delle pretese creditorie, indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile».

Il termine di 150 gg. per notificare la multa a chi ha cambiato residenza decorre dall'annotazione nei registri dello Stato civile.

Lo hanno chiarito le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 24851/2010 che risolvendo un contrasto sorto all'interno dei collegi delle sezioni semplici hanno chiarito che «il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile: Non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli».

La colpa grave di uno dei due conducenti non esonera il giudice dal verificare l'eventuale concorso.

È quanto ha sancito la Suprema Corte nella sentenza 24860 del 09.12.2010, respingendo il ricorso di una donna coinvolta in un incidente stradale con un motociclista. La signora aveva travolto la moto che la superava a sinistra mentre svoltava mettendo la freccia. La sentenza d'appello aveva accertato il concorso di colpa tra i due, in particolare la donna non aveva controllato nello specchietto retrovisore mentre girava a sinistra,

non vedendo così l'arrivo del motorino. La terza sezione civile ha condiviso le conclusioni dei giudici di merito, e ricordato che «anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. Infatti in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irrispettabile».

Punibile per evasione dell'Iva all'importazione anche il detentore della merce.

È quanto stabilito dalla terza sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza n. 42161 del 29.12.2010, rimeditando un vecchio orientamento ha sancito che «il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è configurabile non soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo, ma anche a carico di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione».

Il ricorso contro la multa non sospende il termine per comunicare i dati del conducente.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 22881 depositata il 10.11.2010. La Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso del Ministero dell'Interno contro un'automobilista multato per eccesso di velocità. Gli Ermellini hanno dunque affermato che «il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all'organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, né l'annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell'art. 180, ottavo comma, cod. strada, stante l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali, attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso».

Compensi degli amministratori deducibili e non sindacabili dal fisco.

A questa importante conclusione è giunta la Suprema Corte che, con la sentenza n. 24957 del 10.12.2010, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria cambiando completamente idea rispetto all'ordinanza di quest'estate che aveva, con una motivazione laconica, negato la deducibilità dei compensi degli amministratori. In particolare la sezione tributaria ha stabilito che «nell'attuale sistema la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma tra le parti o nell'ente sul punto, senza che all'amministrazione sia riconosciuto un potere specifico di valutazione della congruità».

Nella gara pubblica divisa in lotti è ammessa la partecipazione individuale e in RTI della stessa impresa.

È quanto ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 35960 del 09.12.2010, accogliendo il ricorso di una S.p.a. contro la Regione. L'azienda protestava perché l'ente, nella gara per l'affidamento di un servizio diviso in lotti, le aveva imposto di scegliere tra la partecipazione singola in alcuni e la partecipazione in RTI in un altro lotto. Il tribunale amministrativo le ha dato ragione, affermando che in questo caso non opera il divieto previsto dall'art. 37 del codice dei contratti pubblici, in base al quale «è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti». Secondo i giudici romani infatti, questo divieto non comporta «l'impossibilità per un'impresa di manifestare interesse a partecipare "in qualità di soggetto singolo" per determinati lotti ed a partecipare contemporaneamente in RTI con un ulteriore soggetto per un lotto differente da quelli già indicati».

Indetraibile l'Iva se la fattura è stata emessa da soggetto inesistente.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24965 del 10.12.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria e, decidendo la causa nel merito, ha bocciato il ricorso introduttivo del contribuente. In particolare secondo la sezione tributaria «nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'imposta versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione di imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì, a dimostrazione dell'effettiva inerenza dell'operazione all'attività istituzionale dell'impresa, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all'altruità della fatturazione, riscontri precisi, non esaurienti nella prova dell'avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell'IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive, rispetto ai *thema probandum*, in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell'IVA e dei relativi, possibili, abusi».

L'ex socio della snc non risponde dei debiti anteriori alla cessione della quota.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25123 del 13.12.2010, ha accolto il ricorso di un ex socio di una snc, chiamato in causa dagli altri a garantire un debito contratto dall'azienda prima della cessione della sua quota. Nel motivare la decisione presa la terza sezione civile ha enunciato il principio di diritto secondo cui «la cessione di quota di società in nome collettivo -qualora il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota stessa della inesistenza dei debiti sociali- lo stesso risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti della quota». Ma non basta. Il Collegio di legittimità ha poi aggiunto che «sia la società sia i cessionari della quota una volta adempite tali obbligazioni

non hanno titolo a essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto dai creditori».

“L'inadeguatezza” del dirigente rispetto alle aspettative dell'azienda ne giustifica il licenziamento.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25145 del 13.12.2010, ha accolto il ricorso di un'impresa che aveva licenziato un dirigente “minore”. In particolare la sezione lavoro ha stabilito che «*esiste fra imprese e dirigente, anche minore, un rapporto fiduciario che li lega in maniera più o meno penetrante in ragione della mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto alle aspettative riconoscibili ex ante o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente stesso possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento a norma della disciplina contrattuale dello stesso*».

Cosmetici: il danno al consumatore, da solo, non prova la pericolosità del prodotto.

Lo stabilisce la terza sezione civile della Cassazione nella sentenza 25166 del 13.12.2010, citando la legge 713/86, il D.Lgs 126/97 e il Dpr 224/88. La garanzia di sicurezza posta a carico del produttore di cosmetici riguarda le normali condizioni di impiego del prodotto e risulta esclusa in caso di utilizzo anomalo. Un prodotto, in generale, non può dirsi difettoso se non si dimostra innocuo in modo assoluto: si tratta di una valutazione da effettuare tenendo conto degli standard posti dalle norme in materia. La lesione alla salute pure patita dal consumatore, dunque, non fa scattare la responsabilità della casa produttrice: è infatti doveroso accertare anche che la specifica condizione di insicurezza del prodotto si ponga al di sotto del livello di affidabilità richiesto dall'utenza e dalla normativa del settore. Nel caso di specie, tuttavia, è accolto il ricorso della donna danneggiata dal gel superabbronzante, ricoverata in ospedale per gravi ustioni. La Corte territoriale fornisce una motivazione contraddittoria nella valutazione delle testimonianze sulle modalità d'uso del prodotto da parte della consumatrice rispetto alle osservazioni formulate Ctu e alle informazioni contenute cartella clinica del nosocomio. Nel verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l'uso della cosa e il pregiudizio lamentato il giudice del merito può. E talvolta deve, ricorrere a criteri probabilistico: in questo caso non risulta essere stato fatto buon governo delle norme che presidiano l'accertamento della responsabilità civile.

Disapplicato lo studio di settore se quello dell'anno successivo è più congruo.

È quanto sancito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 25195 del 14.12.2010, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria presentato contro un contribuente che aveva dimostrato, durante il proces-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

so, la congruità di uno studio approvato anni dopo rispetto a quello a lui applicato dall'ufficio delle imposte. È questa un'altra delle conseguenze della decisione delle Sezioni unite che esattamente un anno fa a fatto vacillare gli studi di settore. In particolare la sezione tributaria, rafforzando il principio affermato lo scorso Natale dal Massimo Consesso di Piazza Cavour, ha stabilito che «la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente». Ma non solo. «In tema di accertamento i coefficienti presuntivi rivelano valori che, quando eccedano il dichiarato, integrano in ogni caso, il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo previsto da D.p.r. 600 del 1973, art. 39, comma 1, ma che sono tuttavia, inadone a sopportare l'accertamento medesimo, ove contestati sulla base di allegazioni specifiche, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà dell'impresa».

L'accollo del mutuo può far cadere l'accertamento induttivo basato sugli investimenti immobiliari del contribuente.

È quanto si evince dalla sentenza n. 24597 del 03.12.2010 della sezione tributaria della Corte di cassazione. Il caso riguarda una contribuente che, dopo aver acquistato degli immobili per oltre un miliardo e mezzo delle vecchie lire aveva ricevuto un accertamento fiscale, anche perché la donna non aveva dichiarato redditi da lavoro. Contro l'atto impositivo si era rivolta alla commissione tributaria provinciale ma aveva perso. La decisione era stata poi confermata dalla commissione regionale. Quindi la contribuente ha presentato ricorso in Cassazione e, questa volta, lo ha vinto. In particolare la sezione tributaria ha bocciato la decisione dei giudici di merito perché, si evince dalla breve sentenza, nonostante avesse documentato un mutuo per l'acquisto l'accertamento era stato integralmente confermato. Infatti, si legge nelle motivazioni, «la prima sentenza, pur avendo accertato l'accollo di mutui per notevole importo e riportando che la parte aveva dedotto la sussistenza delle donazioni documentate, ha illogicamente confermato del tutto gli accertamenti senza operare alcun detrazione».

Triangolazione esente da Iva anche se il trasporto non è avvenuto a nome del cedente.

È quanto ribadito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24964 del 10 dicembre 2010, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. «Ciò che è essenziale per configurare una triangolazione esente da Iva» si legge nelle lunghe motivazioni «non è dunque che vi sia la prova che il trasporto all'estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti». Infatti un'operazione triangolare non presuppone necessariamente che il trasporto dei beni all'estero avvenga a cura o a nome del cedente, in quanto lo scopo della norma è più limita-

tamente quello di evitare operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente, e cioè al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente, decidere di non esportare i beni ovvero di esportarli in un altro Stato. Tanto è vero che lo stesso art. 13 L. n. 413 del 1991 (interpretativo dell' art. 8, lett. a) del DPR n. 633 del 1972), ha infine precisato il Collegio di legittimità, «prevede d'altro canto che gli spedizionieri o i trasportatori possano emettere la fattura nei confronti del cedente o di altri soggetti e quindi dello stesso cessionario».

La consulenza contabile della Procura legittima l'accertamento fiscale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25211 del 14.12.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. In particolare la sezione tributaria ha sancito che «richiamare nel p.v.c. gli elementi già valutati dal consulente della Procura (nel processo penale) o anche riportare le suddette conclusioni eventualmente perfino con identità di formule espositive non significa che sia mancata un'autonoma valutazione in sede tributaria (insita invece proprio nella riferibilità del p.v.c. alla Guardia di Finanza e nell'assunzione delle relative responsabilità) ma significa invece, salvo espressa prova contraria, che si è autonomamente ritenuto di condividere i risultati raggiunti dalla consulenza citata nonché il relativo percorso logico sulla valutazione della documentazione».

Va reintegrato il lavoratore licenziato per ritorsione o rappresaglia.

«La norma dell'art. 3 della legge 108 del 1990, relativa all'estensione ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori di cui agli artt. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300 del 1970, a prescindere dal numero dei dipendenti del datore di lavoro e anche a favore dei dirigenti, deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per motivo illecito determinante e in particolare a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o di rappresaglia». Lo ha ribadito la Sezione lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 24347 del 01.12.2010, rigettando il ricorso di una società avverso la decisione dei giudici di appello. Il licenziamento intimato dalla società ad un proprio dipendente era stato ritenuto fondato su motivi di ritorsione e rappresaglia a fronte di rivendicazioni retributive del lavoratore, con conseguente condanna alla reintegrazione. La Società ricorrente si duole del fatto che, sebbene in causa fosse pacifico che non ricorrevano nel caso in esame i requisiti numerici per l'applicazione della tutela reale, la Corte territoriale abbia sostanzialmente applicato l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ad un licenziamento qualificato come rappresaglia. La Corte di Cassazione, ritenendo infondato il motivo di ricorso della Società, afferma l'applicabilità, anche al licenziamento, della disciplina generale del negozio a motivo illecito determinante nonché la portata di principio generale che assume la regola di cui all'art. 3 della legge n. 108 del 1990.

Legittimo il licenziamento collettivo ai fini della riduzione del costo del lavoro.

La necessità di un complessivo abbattimento del costo del lavoro legittima il ricorso allo strumento del licenziamento collettivo con la possibilità che il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l'individuazione dei destinatari del licenziamento possa anche essere unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, purché esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24343 del 01.12.2010, ribadendo che *«in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra l'indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione»*.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT